

# La programmazione dei lavori pubblici

## □ 2.1. Generalità

Si premette che l'argomento in epigrafe è trattato al solo scopo di fornire al progettista i principi e la disciplina fondamentale in materia di programmazione e come l'attività di progettazione si inserisca in detto contesto. Pertanto la trattazione che segue non intende e non può, per quanto detto, ritenersi esaustiva.

L'attività di programmazione è un procedimento di pianificazione degli interventi che si basa su una doppia articolazione, triennale ed annuale. Esso risponde ai criteri di efficienza ed efficacia ai quali deve essere improntata l'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1 della Legge n. 109/1994.

L'attività di realizzazione dei lavori, di cui alla predetta legge, di singolo importo superiore a 100.000 Euro si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge e precisamente:

- le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
- gli enti pubblici, compresi quelli economici;
- gli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi;
- gli altri organismi di diritto pubblico,

predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti sopraindicati, per almeno 60 giorni consecutivi (articolo 14, comma 2, ultimo periodo Legge n. 109/1994).

## □ 2.2. Lo studio preliminare

L'articolo 11, comma 1 del Regolamento n. 554/1999, dispone che le amministrazioni aggiudicatrici elaborino uno studio per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento.

In base al predetto studio si acquisiscono, quindi, tutti quegli elementi che consentono di verificare le necessità presenti e future nonché le carenze del patrimonio immobiliare dell'amministrazione. Questo studio deve necessariamente prevedere:

- analisi delle quantità e della qualità dei beni esistenti;

- analisi dei bisogni e/o carenze della comunità amministrata;
- misura del fabbisogno;
- verifica del soddisfacimento dei bisogni.

### □ 2.3. Gli studi di fattibilità

Sulla base dello studio preliminare gli studi di fattibilità, che costituiscono il momento tecnico del documento programmatico, affrontano i temi legati alla valutazione delle possibili alternative da porre a confronto; devono inoltre affrontare tutte le dimensioni del progetto (ambientale, progettuale, economica etc).

Il programma triennale, a norma del comma 2 dell'articolo 14 della legge, costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei bisogni che le Amministrazioni predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari.

Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica.

Le attività di accertamento preliminare all'inserimento nel programma triennale (pur nella forma semplificata prevista dall'articolo 3, terzo comma del D.M. 21 giugno 2000, per le opere di importo inferiore ad Euro 10.329.137,98 (20 miliardi di lire) che prevede la redazione di "sintetici studi" e non di "studi di fattibilità" come richiesto dall'articolo 14 della Legge n. 109/1994 e dall'articolo 11 del Regolamento n. 554/1999), devono rendere conto in modo sufficiente e congruo della analisi effettuata in ordine alle condizioni di fattibilità dell'opera con riguardo a tutte le possibili componenti rilevanti per la sua realizzazione.

L'articolo 4, della Legge 17 maggio 1999, n. 144, prevede che lo studio di fattibilità per opere di costo complessivo superiore ad Euro 10.329.137,98 (20 miliardi di lire) sia lo strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione delle decisioni di investimento da parte delle amministrazioni pubbliche.

Gli studi relativi ad opere il cui costo complessivo è superiore ad Euro 51.645.689,91 (100 miliardi di lire) di lire devono obbligatoriamente essere sottoposti a valutazione economica interna alle amministrazioni proponenti o, su richiesta, da parte di enti ed amministrazioni pubblici esterni alle stesse.

#### **Contenuti**

Uno studio di fattibilità deve essere articolato in modo che siano valutabili i seguenti contenuti:

- analisi del contesto territoriale e socio economico e l'individuazione degli obiettivi che si intende conseguire con l'intervento;
- analisi della domanda e dell'offerta;
- individuazione delle possibili alternative progettuali;
- fattibilità tecnica e la verifica procedurale;

- compatibilità ambientale;
- analisi di fattibilità finanziaria, economica e sociale.

Ciascuno di questi elementi verrà scomposto in sottoelementi, alcuni dei quali in funzione dell'importanza dell'opera e del suo costo, potranno omettersi.

Le conclusioni cui si perverrà saranno compendiate in una sintetica relazione.

Gli studi di fattibilità approvati dalle amministrazioni costituiscono certificazioni di utilità degli investimenti ai fini dell'accesso preferenziale ai fondi disponibili per la progettazione preliminare e costituiscono titolo preferenziale ai fini della valutazione dei finanziamenti delle opere in base alle disponibilità finanziarie degli esercizi futuri.


*La certificazione degli studi di fattibilità*

Come si vedrà nel capitolo successivo lo studio di fattibilità oltre che necessario atto propedeutico alla progettazione preliminare, assume particolare rilevanza per l'accesso al fondo per la progettazione preliminare e al fondo rotativo della progettualità entrambi istituiti presso la Cassa Depositi e Prestiti; infatti l'accesso a tali fondi è subordinata alla certificazione positiva dei risultati dello studio di fattibilità da parte dei Nuclei regionali di valutazione e verifica degli investimenti pubblici; tali risultati fanno riferimento, oltre che alle analisi come sopra descritte, anche e soprattutto alla capacità che le opere, previste nello studio di fattibilità, hanno di soddisfare la domanda di beni e servizi in un determinato contesto territoriale.

#### □ 2.4. La programmazione

*Procedimento*

L'attività di programmazione si articola secondo il seguente schema:



All'interno di tale schema si individuano tre sub-procedimenti che si articolano in una serie di attività che coinvolgono, nel caso dei Comuni, la compagine politica, l'amministrazione ed i tecnici.

Partendo dai documenti programmatori dell'amministrazione, la redazione del programma triennale dei lavori pubblici si svolge secondo le seguenti fasi:

- elaborazione studio preliminare;
- elaborazione studi di fattibilità relativi ai singoli interventi;
- redazione della proposta di programma;
- adozione e pubblicazione della proposta;
- trasmissione schema di programma triennale;
- comunicazioni all'Osservatorio LL.PP. (sede regionale);
- approvazione;
- comunicazioni all'Osservatorio LL.PP. (sede centrale);
- comunicazioni di preinformazione all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'U.E. (per lavori di importo  $\geq 5.000.000$  D.S.P.).

In considerazione del fatto che il programma triennale è redatto in forma scorrevole, nel suo aggiornamento annuale s'individuano invece le seguenti attività:

- verifica dell'attualità dello studio preliminare e individuazione di eventuali nuovi interventi;
- verifica dell'attualità degli studi di fattibilità già redatti e redazione di eventuali nuovi studi;
- elaborazione della proposta di aggiornamento annuale;
- adozione e pubblicazione della proposta;
- comunicazioni all'Osservatorio LL.PP. (sede regionale);
- approvazione;
- comunicazioni all'Osservatorio LL.PP. (sede centrale);
- comunicazioni di preinformazione all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'U.E. (per lavori di importo  $\geq 5.000.000$  D.S.P.).

Infine il sub-procedimento relativo alla redazione elenco annuale dei lavori si concretizza nelle le seguenti attività:

- individuazione delle priorità;
- avvio della fase di progettazione preliminare;
- acquisizione dei progetti preliminari;
- verifica della copertura finanziaria;
- verifica della compatibilità urbanistica o di altri vincoli;
- elaborazione della proposta definitiva di elenco annuale;
- approvazione dei progetti da parte del Consiglio comunale;
- approvazione unitamente al bilancio;
- comunicazione all'Osservatorio LL.PP. (sede centrale);
- comunicazione di preinformazione e rettifica alle informazioni già pubblicate.

*Redazione del  
programma  
triennale dei  
lavori pubblici*

La redazione del programma triennale si effettua secondo le modalità e procedure stabilite dal D.M. 21 giugno 2000. Lo studio è elaborato dal dirigente responsabile dell'attuazione del programma, sulla scorta dei documenti forniti dai responsabili dei vari procedimenti.

*Il quadro di  
sintesi*

Il quadro dei bisogni e delle esigenze viene schematizzato in quadri di sintesi predisposti secondo la scheda 1 nella quale sono indicate le tipologie degli interventi e le categorie di opere di cui alle *tabelle 1 e 2*, le finalità degli interventi ed i risultati attesi dalla loro realizzazione, il fabbisogno finanziario necessario a soddisfare le esigenze prioritarie, la quota di stanziamento assegnato ed il grado di soddisfacimento della domanda indicato in valori percentuali.

## ■ SCHEDA 2.1

**Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11**

PROGRAMMA TRIENNALE 200... – 200...

## QUADRO DI SINTESI PER CATEGORIE DI OPERE

Tipologia di intervento (tab. 1)	Cod.	Categorie di opere (tab. 2)	Cod.	Finalità e risultati attesi (1)	Fabbisogno espresso in valori assoluti (milioni di lire) (2)	Stanziamento in valori assoluti	Risorse disponibili (milioni di lire) (3)	Grado di soddisfac. della domanda % (4)

(1) Esprimere in via sintetica le finalità dell'intervento ed i risultati attesi dalla realizzazione dello stesso.

(2) Fabbisogno finanziario per soddisfare le esigenze prioritarie.

(3) Finanziamento attribuito.

(4) Quantificazione percentuale del risultato conseguito con la realizzazione degli interventi rispetto alle esigenze prioritarie.

(in via semplificata costituisce il rapporto percentuale tra i valori delle precedenti due colonne).

**Tabella 1**  
**Tipologia di intervento**

Codice	Descrizione
01	Nuova costruzione
02	Demolizione
03	Recupero
04	Ristrutturazione
05	Restauro
06	Manutenzione ordinaria
07	Manutenzione straordinaria
08	Completamento
09	Ampliamento
99	Altro

**Tabella 2**  
**Categorie di opere**

Codice	Descrizione
01	Stradali
02	Aeroportuali
03	Ferrovie
04	Marittime lacuali e fluviali
88	Altre modalità di trasporto
05	Difesa del suolo
11	Opere di protezione dell'ambiente
15	Risorse idriche

Codice	Descrizione
06	Produzione e distribuzione di energia elettrica
16	Produzione e distribuzione di energia non elettrica
07	Telecomunicazioni e tecnologie informatiche
13	Infrastrutture per l'agricoltura
14	Infrastrutture per la pesca
39	Infrastrutture per attività industriali
40	Annona, commercio e artigianato
31	Culto
32	Difesa
33	Direzionale e amministrativo
34	Giudiziario e penitenziario
35	Igienico sanitario
36	Pubblica sicurezza
37	Igienico sanitario
08	Edilizia sociale e scolastica
09	Altra edilizia pubblica
10	Edilizia abitativa
11	Beni culturali
12	Sport e spettacolo
30	Edilizia sanitaria
90	Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate
40	Studi e progettazioni
41	Assistenza e consulenza
99	Altro

#### **Quadro delle disponibilità finanziarie**

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del citato D.M., in relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione, dei bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitale privato, in quanto suscettibili di gestione economica (articolo 14, comma 2, Legge n. 109/1994), e dei beni immobili che possono essere oggetto di diretta alienazione (articolo 19, comma 5-ter, Legge n. 109/1994), il quadro delle disponibilità finanziarie è riportato secondo lo schema della scheda 2, nella quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma nonché gli accantonamenti obbligatori e quelli derivanti da circostanziate previsioni.

#### **Modalità di compilazione**

Attraverso una ricognizione delle "disponibilità finanziarie" nel triennio, l'Amministrazione determina la quantificazione della capacità di spesa ed il budget da destinare alla realizzazione di opere pubbliche, ovvero definisce l'entità delle somme da iscrivere nel bilancio annuale necessarie al perseguimento degli obiettivi che intende raggiungere.

In particolare la ricognizione deve riguardare, in relazione alla specificità di ciascuno dei soggetti individuati dall'articolo 2 della Legge n. 109/1994:

- 1) le entrate aventi destinazione vincolata per legge – ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci.

Per i lavori finanziati con risorse aventi destinazione vincolata per legge, la percentuale prevista dall'articolo 31-bis della Legge n. 109/1994, può essere direttamente accantonata sui relativi stanziamenti;

- 2) le entrate acquisite o acquisibili mediante contrazione di mutuo – le spese iscritte nel bilancio di previsione sulla base del programma, finanziate con

l'assunzione di prestiti si considerano impegnate per l'ammontare dei prestiti stessi.

Per i lavori finanziati con assunzione di prestiti la percentuale prevista dall'articolo 31-*bis* della Legge n. 109/1994, può essere direttamente accantonata sui relativi stanziamenti;

- 3) le entrate acquisite o acquisibili mediante apporti di capitali privati – individuazione delle opere suscettibili di gestione economica, le Amministrazioni verificano la possibilità di fare ricorso all'affidamento in concessione di costruzione e gestione o a procedure di project financing;
- 4) le entrate acquisite o acquisibili mediante trasferimento di immobili ex articolo 19, comma 5-*ter* della Legge n. 109/1994, nonché quelle acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del D.L. n. 310/1990.

Nel programma triennale debbono essere elencati tutti i beni immobili pubblici, suscettibili – previo esperimento di una gara – di diretta alienazione, anche del solo diritto di superficie;

- 5) stanziamenti di bilancio.  
Le somme iscritte nel bilancio di previsione annuale sulla base del programma, si considerano vincolate per l'intero arco temporale previsto per l'attuazione dei singoli interventi;
- 6) altre disponibilità finanziarie non comprese nei precedenti casi (ad esempio: rientri da economie sugli stanziamenti non vincolati, rientri derivanti da residui dell'anno precedente);
- 7) le quote da accantonare per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 31-*bis* della Legge n. 109/1994, nonché per gli eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori, sono pari ad almeno il tre per cento delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma (articolo 12 del Regolamento n. 554/1999). Possono altresì essere previste, tra gli accantonamenti, le eventuali quote di riserva per gli interventi di urgenza e per la esecuzione delle indagini e degli studi necessari a predisporre l'aggiornamento del programma triennale e dell'elenco annuale. Per gli enti pubblici economici, gli accantonamenti costituiscono fondo rischi ai sensi dell'articolo 2425 del Codice civile, cui si applica l'articolo 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.



Detti beni devono essere inseriti nel programma triennale e sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

Come disposto dal comma 3 dell'articolo 3 del citato D.M. 21 giugno 2000, per l'inserimento nel programma di ciascun intervento di importo inferiore ad Euro 10.329.137,98 (20 miliardi di lire) le amministrazioni degli enti provvedono a redigere sintetici studi (articolo 11, comma 2, Regolamento. n. 554/1999) nei quali sono indicate le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie, dell'intervento stesso, corredati dall'analisi dello stato di fatto per quanto riguarda le eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche (articolo 14, comma 2, Legge n. 109/1994), salvo gli interventi di manutenzione. Gli studi approfondiscono gli aspetti considerati, in rapporto alla effettiva natura dell'intervento di cui si prevede la realizzazione.

Per gli interventi di importo superiore alla citata soglia le amministrazioni provvedono alla redazione di studi di fattibilità, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 (articolo 3 comma 4 D.M. 21 giugno 2000).

Qualora l'amministrazione disponga della progettazione preliminare redatta ai sensi dell'articolo 16 comma 3 della Legge n. 109/1994, i relativi interventi potranno inserirsi comunque nel programma triennale.

L'articolo 4 del D.M. 21 giugno 2000, prevede che gli interventi di manutenzione straordinaria siano indicati in maniera aggregata nel programma triennale per ciascuna categoria di lavori di cui alla Tab. 2 allegata al predetto D.M. In relazione all'entità del programma ed agli impegni finanziari connessi, gli interventi di manutenzione sono anche riepilogati in un apposito piano. Nell'elenco annuale gli interventi di importo superiore a 150.000 Euro sono indicati singolarmente, mentre vengono aggregati quelli di importo inferiore. In entrambi i casi viene indicata la stima sommaria dei costi (articolo 14, comma 6, Legge n. 109/1994).

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del D.M. 21 giugno 2000, il programma triennale ovvero i suoi aggiornamenti annuali e l'elenco annuale dei lavori sono redatti sulla base:

- dei documenti di programmazione finanziaria che sono negli obblighi dell'amministrazione, quali ad esempio: il bilancio di previsione e il bilancio pluriennale;
- degli strumenti di pianificazione di settore esistenti.

Nella redazione del programma triennale è indicato un ordine di priorità, in conformità dell'articolo 14, comma 3, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, il quale stabilisce che nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

Le amministrazioni appaltanti, nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri

*Importi inferiori o superiori Euro 10.329.137,98*

*Interventi di manutenzione*

*Modalità di redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori*



■ **SCHEDA 2.3A**

**Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11**

PROGRAMMA TRIENNALE 200... – 200...  
CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO

	Codice amministrazione
	Tipologia di opere
	Categoria di opere
	Codice regionale
	Programma triennale
	Programma annuale
	Progressivo

1) Codice amministrazione Cfr classificazione dei soggetti recata dalle tabelle 1a/1b/1c della comunicazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici pubblicata nella G.U.R.I. del 22 febbraio 2000, S.O. n. 33	6 cifre
2) Tipologia d'intervento	2 cifre
3) Categoria di opere – Vedi tabella 2 allegata al presente Decreto	2 cifre
4) Codice regionale ISTAT	2 cifre
5) Programma triennale	
Prime due cifre dell'anno di riferimento. Es.: 2001-2003 – cod. 01	2 cifre
6) Programma annuale: inserimento m1 – risposte di tipo SI/NO	1 cifra
Se è inserito	cod. 1
Se non è inserito	cod. 0
7) Numerazione progressiva per categoria di opere	4 cifre

■ **SCHEDA 2.4**

**Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11**

PROGRAMMA TRIENNALE 200... – 200...  
ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

CODICE ISTAT			Codice identif. intervento (2)	Priorità art. 14, c. 3 L. n. 109/1994			Elenco descrittivo dei lavori	Arco temporale di validità del programma		
Regione	Provincia	Comune (1)		Priorità di categoria (3)	Ulteriori priorità (4)	Priorità assoluta (5)		Anno 200...	Anno 200...	Anno 200...

- 1) Indicare il comune prevalente (con maggior numero di abitanti) qualora l'intervento ricade in più comuni.
- 2) Vedi scheda 3A.
- 3) Valore numerico.
- 4) Valore numerico riferito ai lavori di manutenzione, recupero, completamento di lavori iniziati o per i quali ricorre la possibilità di finanziamenti con capitali privati maggioritari.
- 5) Valore numerico di stima della priorità complessiva, desunta dalle valutazioni delle due categorie di priorità precedentemente indicate.

■ **SCHEDA 2.5**

**Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11**

PROGRAMMA TRIENNALE 200... – 200...

Codice identificativo intervento Vedi scheda 3A	Problematiche di ordine urbanistico territoriale		Problematiche di ordine ambientale e paesistico		Riferimenti legislativi e attuativi della pianificazione di settore	Altro
	Conforma (A)	Azioni da intraprendere	Conforma (B)	Azioni da intraprendere		

In sede di prima applicazione del presente Decreto va indicata esclusivamente la conformità dell'intervento compilando le colonne A e B.

■

■ **SCHEDA 2.6**

**Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11**

PROGRAMMA TRIENNALE 200... – 200...

Codice identificativo intervento Vedi scheda 3A	Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori							Collaudo tecnico amm.vo (max 6 mesi)	NOTE
	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
	Progettaz. preliminare	Progettaz. definitiva	Progettaz. esecutiva	Gara d'appalto	Contratto d'appalto	Consegna lavori	Esecuzione dei lavori		

(1) Indicare il numero dei mesi previsto per dare conclusa la fase indicata, decorrenti dalla data di approvazione del programma.

■

**Accantonamenti**

L'articolo 7 del D.M. 21 giugno 2000 dispone che il quadro delle disponibilità finanziarie del programma tiene conto degli accantonamenti per far fronte alle seguenti esigenze finanziarie:

- per accordi bonari di cui all'articolo 12 del Regolamento n. 554/2000;
- per l'esecuzione dei lavori urgenti di cui agli articoli 146 e 147 del Regolamento n. 554/2000, ove non sia prevista una riserva da altre poste di bilancio;
- per l'esecuzione delle indagini e degli studi necessari a predisporre l'aggiornamento del programma triennale e dell'elenco annuale.

L'articolo 9 del D.M. 21 giugno 2000, dispone che l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata alla preventiva approvazione della progettazione preliminare. Inoltre è da tenere presente che la Legge n. 166/2002 ha modificato il comma 6 dell'articolo 14 della Legge-Quadro prevedendo per lavori di importo inferiore a €uro 1.000.000, la possibilità di inclusione nell'elenco annuale sulla base dell'approvazione di uno studio di fattibilità mentre per importi superiori permane la necessaria approvazione della progettazione preliminare.

*Redazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno*

La formulazione dell'elenco annuale è riepilogata nella scheda 7 seguente e nella compilazione bisogna avere cura che:

- un lavoro o un tronco di lavoro a rete sia inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché, con riferimento all'intero lavoro, sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In questo caso l'amministrazione deve nominare, nell'ambito del proprio personale, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto (articolo 14, comma 7, della Legge n. 109/1994);
- i progetti dei lavori degli enti locali siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati (articolo 14, comma 8, della Legge n. 109/1994);
- l'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici contenga l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili mediante alienazione di beni immobili (articolo 14, comma 9, della Legge n. 109/1994);
- siano inseriti nell'elenco annuale tutti i lavori che l'amministrazione ritiene di dover realizzare nel primo anno di riferimento del Programma triennale, poiché, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della Legge n. 109/1994 un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste disponibili tra i mezzi finanziari dell'amministrazione stessa al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

Al fine di fornire chiarimenti, in relazione alla difficoltà operative rappresentate dalle stazioni appaltanti nell'applicazione del D.M. 21 giugno 2000 il Ministero dei Lavori Pubblici ha emanato in data 4 agosto 2000 un Decreto, relativo alla interpretazione autentica del predetto D.M.; tale Decreto, che si compone di un articolo unico, prevede quanto segue:

*Ulteriori indicazioni per il programma annuale*

- 1) La condizione di cui al comma 6 dell'articolo 14 della Legge n. 109/1994, affinché un intervento possa essere incluso nel programma annuale (approvazione di una progettazione preliminare), deve essere verificata nel momento in cui l'elenco stesso viene sottoposto all'approvazione dei competenti organi, ove richiesto, unitamente ai documenti di bilancio.
- 2) In fase di prima applicazione, la conformità agli strumenti urbanistici dei progetti dei lavori degli enti locali compresi nell'elenco annuale, di cui al comma 8 del citato articolo 14, ove non sussistente al momento dell'approvazione del bilancio, dovrà essere verificata nel corso dell'anno cui si riferisce la pro-

grammazione stessa e, comunque, prima dell'avvio della fase di attuazione del programma stesso.

- 3) Ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Ministeriale 21 giugno 2000, gli adeguamenti al programma annuale che vengono progressivamente introdotti non necessitano, di norma, di misure di pubblicità o adempimenti tali da comportare un riavvio del relativo procedimento, restando in ogni caso tale valutazione rimessa alla discrezionalità dei competenti organi.
- 4) La formazione in più fasi del programma annuale, ai sensi del Decreto Ministeriale 21 giugno 2000, comporta che l'assolvimento, a carico dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della Legge n. 109/1994 e successive modifiche e integrazioni, degli oneri di informazione o referto previsti dalla stessa Legge n. 109/1994 nei confronti dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici e di altre amministrazioni non possa avvenire prima che gli atti stessi abbiano assunto carattere di definitività.
- 5) Resta fermo che le integrazioni all'elenco annuale di carattere sostanziale devono in ogni caso adempiere alle misure di pubblicità previste dalla legge.

#### ■ SCHEDA 2.7

#### **Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11**

PROGRAMMA TRIENNALE 200... - 200...

ELENCO ANNUALE 200...

Codice identificativo intervento Vedi scheda 3A	Elenco descrittivo dei lavori	Responsabile del procedimento	Importo per l'esecuzione delle opere	Somme a disposizione dell'Amministratore comprensive degli oneri per i piani di sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera (1)	
					Trimestre	Anno

(1) Data presunta dell'effettivo utilizzo dell'opera.

■

#### □ **2.5. Acquisizione e approvazione dei progetti preliminari**

*Acquisizione dei progetti preliminari*

I progetti preliminari, relativi alle opere da includere nell'elenco annuale dei lavori, redatti o dai progettisti interni o da professionisti esterni, sono inviati ai rispettivi responsabili dei procedimenti.

Quest'ultimo soggetto dopo aver verificato gli aspetti formali relativi al rispetto dei tempi di redazione del progetto, tempi stabiliti nel documento preliminare alla progettazione, di cui si dirà nel seguito, come stabilito dall'articolo 46 del Regola-

mento n. 554/1999, sottoporrà il progetto ad una verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria, all'entità e all'importanza dell'intervento alla presenza dei progettisti.

Ai fini dell'inclusione del progetto preliminare nell'elenco annuale nonché dell'ottenimento del relativo finanziamento, si ritiene necessario procedere all'adozione dello stesso progetto mediante apposito provvedimento secondo le modalità previste dall'ordinamento di ciascuna stazione appaltante.

L'approvazione del progetto preliminare nel caso di:

- 1) appalto di concessione di lavori pubblici, come previsto dell'articolo 20 comma 2 della Legge n. 109/1994;
- 2) appalto-concorso come previsto dall'articolo 20 comma 4 della Legge n. 109/1994,

è ritenuta necessaria in considerazione del fatto che si tratta del progetto che verrà posto a base di gara.

*Approvazione  
dei progetti  
preliminari*